



Sentenza 48/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 4062/PM del registro di Segreteria, promosso dal sig. Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nato a Omissis il Omissis ed ivi residente in Omissis, n. omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Tedeschi, c.f. TDSNRC70D13B776U, e Francesco D'Antonio, c.f. DNTFNC57T27E791Q, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato ad Avellino; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio agli indirizzi pec enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it o studiodantonio@legalmail.it o al fax 0825/22290;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, in via Insorti d'Ungheria, n. 74;

nonché contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Campobasso, in persona del legale rappresentante *p.t.*, via Zurlo, n. 11 a Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (C.F.

TSTNNL68B58Z133Q - PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 23/1/2023, rep. 37590/7131, per notar Roberto Fantini di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11;

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Visti gli artt. 164, 167 e 168 del c.g.c.;

Uditi – all’udienza del 17/9/2025, svoltesi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – gli avv.ti Antonella Testa e Sara Renzi, rispettivamente per l’Istituto previdenziale e per il ricorrente;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 6/3/2025, il sig. Omissis Omissis ha adito la Sezione *“PER L’ANNULLAMENTO del decreto del Ministero dell’Interno n.Omissis del Omissis con il quale viene respinta l’istanza di riconoscimento della causa di servizio per le patologie: «Artrosi cervicale con protusioni discali C4-C5, C5-C6 e C6-C7; Periartrite scapolo omerale dx con interessamento della cuffia dei rotatori»; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto”*.

Ha rappresentato di prestare servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal omissis, precisando che *“Per tutta la sua carriera è stato costretto a lavorare spesso all’esterno, a bordo di scomode autovetture, assumendo per lunghi ed ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta o, peggio, quella in piedi, indossando il pesante armamento individuale previsto nei servizi di pronto intervento, sottopo-*

nendo la colonna vertebrale a continui affaticamenti. Ugualmente, la continua esposizione ai continui microtraumi causati dalle ripetute sollecitazioni della colonna vertebrale, l'assunzione di posture incongrue, i continui sforzi a carico della cerniera lombare e cervicale, lo stress fisico dovuto alle continue variazioni di clima dall'ambiente interno a quello esterno e viceversa, sono i fattori che hanno causato, o quantomeno contribuito a causare, le patologie da cui il ricorrente risulta affetto".

Avendo presentato, in data 23/1/2006, istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie suesposte, ha quindi riferito di essere stato visitato dalla c.m.o. competente in data 30/3/2006. La c.m.o., si legge nel ricorso, diagnosticava "1) "ARTROSI CERVICALE CON PROTRUSIONI DISCALI C4-C5, C5-C6 E C6-C7, PERIARTRITE SCAPOLO OMERALE DX CON INTERESSAMENTO DELLA CUFFIA DEI ROTATORI", ascrivibili alla tabella A, categoria 8^". A seguito del parere negativo emesso dal Comitato di verifica cause di servizio, in data omissis, motivato con la eziologia endogena della malattia, il Ministero dell'Interno, con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, "NON ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le infermità indicate". Il sig. Omissis, in data omissis, ha presentato "istanza/diffida di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per le stesse patologie; senza esito". Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha ampiamente argomentato in merito alla ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego oggetto del ricorso, lamentandone l'"ECESSO DI POTERE sotto i profili di: travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; illogicità intrinseca ed estrinseca; manifesta ingiustizia" ed il "DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/90".

Ha affermato la “**COMPETENZA PER MATERIA**” della Sezione, richiamando il “*principio sancito dalla Cassazione secondo cui la competenza della Corte dei Conti si estende non solo alla domanda di accertamento della causa di servizio presentata insieme alla richiesta di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche alla sola domanda di accertamento [...] quando questa costituisce il presupposto per l'ottenimento della pensione privilegiata*”.

Ha concluso chiedendo “*l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno n. omissis del omissis, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ai fini del diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'istanza di causa di servizio al saldo*”.

Con comparsa trasmessa a mezzo deposito telematico del 28/8/2025, si è costituito l'Istituto previdenziale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione contabile. Essendo il ricorrente tutt'ora in servizio, l'Istituto ha infatti opinato che “L'avvenuta presentazione di una domanda di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata al Ministero dell'Interno, comunque, è fatto inaccertabile all'Istituto in questa sede non avendo per la posizione del ricorrente alcun atto. [...]”. Trattandosi di personale non contrattualizzato, le controversie relative al rapporto di servizio sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo”.

Proponendo altresì eccezione di difetto di legittimazione passiva, l'Istituto previdenziale ha anche affermato la ritenuta strumentalità del ricorso all’“*aggiramento della decadenza processuale medio tempore maturata (impugnazione nei 60 giorni dal rigetto del 2008)*” per l'impugnazione del diniego davanti

al giudice amministrativo.

Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza di una prevista domanda amministrativa, ex art. 153 c.g.c. Ha argomentato, in proposito, che *"Se la prestazione domandata in via amministrativa era l'equo indennizzo, questo non è certo di competenza dell'INPS, ma di nessuna domanda in tal senso si parla nel ricorso. Se la prestazione cui si riferiscono le conclusioni del ricorso è la pensione privilegiata (ma non risulta neppure chiaramente formulata) la domanda è semplicemente inammissibile quantomeno dalla decorrenza richiesta (2006) perché il ricorrente è ancora in servizio ed, a tutto concedere, la decorrenza di un possibile beneficio non potrebbe che coincidere con la data (sempre futura) di accesso al pensionamento ordinario"*. Nel merito, ha espresso adesione alle motivazioni di rigetto contenute nel provvedimento del Ministero dell'Interno del omissis, a sua volta basato sul parere vincolante del Comitato di verifica cause di servizio, che hanno escluso la riconducibilità a causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente.

Ha concluso chiedendo di *"dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, ovvero ritenere il ricorso inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese del grado. In via del tutto residuale si chiede in qualunque ipotesi l'esenzione dal pagamento delle spese di lite attesa la propria totale estraneità ai fatti ed agli atti di causa, essendo il ricorrente ancora in servizio"*.

Benché ritualmente evocato in giudizio, il Ministero dell'Interno non si è costituito.

All'udienza del 17/9/2025, sono comparsi gli avv.ti Antonella Testa e Sara Renzi, rispettivamente per l'Istituto previdenziale e per il ricorrente. L'avv. Renzi in sostituzione dei patrocinanti, per delega orale di costoro.

Considerato in

DIRITTO

Malgrado abbia ricevuto la notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.

Per come è prospettata, la domanda esula dalla giurisdizione contabile, che va declinata in favore del giudice amministrativo.

L'oggetto del ricorso è compendiato dal sig. Omissis nella richiesta di *“ANNULLAMENTO del decreto del Ministero dell'Interno n. **omissis** del omissis con il quale viene respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio per le patologie: «Artrosi cervicale con protusioni discali C4-C5, C5-C6 e C6-C7; Periartrite scapolo omerale dx con interessamento della cuffia dei rotatori»; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto”*.

Come confermato dalla sua formulazione letterale (che peraltro non si confronta con la natura dichiarativa e non impugnatoria del presente giudizio pensionistico) la domanda mira, anche sul piano sostanziale, al mero ribaltamento degli effetti prodotti dal decreto n. omissis del omissis, negativo della causa di servizio e dell'equo indennizzo. Tutte le argomentazioni spese dal ricorrente sono incentrate sui vizi del suddetto provvedimento, che ne postulerebbero la caducazione come effetto tipico del giudizio sugli atti, cosa che non è il giudizio contabile.

Anche gli aspetti inerenti al profilo sanitario sono affrontati con esclusivo riferimento alla valutazione del 2008, ivi inclusa la documentazione medica prodotta e la perizia di parte. Quest'ultimo documento, del 17/2/2025,

è peraltro successivo alla diffida trasmessa all'amministrazione nel dicembre 2024 e dunque – anche a voler considerare quella diffida come una domanda amministrativa, cosa da escludere per le ragioni che si diranno più avanti – non poteva comunque essere valutato, pure agli eventuali fini di una futura pensione privilegiata.

Non è compito di questo giudice vagliare la tempestività dell'iniziativa testé ricapitolata, essendo certo che essa rientra, così conformatata, nella giurisdizione amministrativa.

È il caso di aggiungere, per scrupolo di completezza espositiva, che anche interpretando la domanda odierna in modo che possa astrattamente rientrare nella giurisdizione contabile (cioè come se l'accertamento richiesto avesse carattere di novità e fosse finalizzato alla futura richiesta di pensione privilegiata), essa sarebbe comunque inammissibile in quanto non preceduta da un provvedimento amministrativo, *ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c.*

Infatti, la diffida del 4/12/2024, prodotta dal ricorrente, non soddisfa in alcun modo i requisiti di una nuova e motivata istanza in funzione pensionistica, anche solo prospettica, espressamente qualificandosi come mero “*seguito all'istanza del 23/01/2006 di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio [...] sulla quale l'amministrazione si è già espressa negativamente con decreto n. omissis del omissis*”. Non è superfluo ricordare che la “*istanza del 23/01/2006 [...] sulla quale l'amministrazione si è già espressa negativamente*” era finalizzata all'ottenimento dell'equo indennizzo (questione pacificamente rientrante nella giurisdizione amministrativa) e non recava traccia alcuna di funzionalizzazione alla pensione privilegiata.

Perciò, non condivisibilmente il sig. Omissis vorrebbe riassegnare, ad

una diffida riferita ad un procedimento già esaurito, la natura di nuova domanda amministrativa, solo attraverso la “*integrazione*” della precedente iniziativa, già definita, con una finalità pensionistica meramente evocata, che non trova alcun supporto nella conformazione della diffida suddetta.

L’avvenuta definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno. Dichiara il difetto di giurisdizione contabile, in favore del giudice amministrativo, sulla domanda così come prospettata.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 17/9/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 19 settembre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*